

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 gennaio 2010, n. 07/Pres.

Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive).

- Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Requisiti delle Fattorie didattiche
- Art. 3 Obblighi delle Fattorie didattiche
- Art. 4 Aziende agricole gestite e/o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli Istituti professionali agrari, istituti tecnici agrari e Università
- Art. 5 Adempimenti dell'ERSA relativamente alle Fattorie didattiche
- Art. 6 Requisiti aziendali delle Fattorie sociali
- Art. 7 Obblighi delle Fattorie sociali
- Art. 8 Adempimenti dell'ERSA relativamente alle Fattorie sociali
- Art. 9 Domanda di riconoscimento di qualifica
- Art. 10 Presentazione ed approvazione dei progetti sociali
- Art. 11 Erogazione dei contributi
- Art. 12 Responsabilità delle Fattorie didattiche e/o sociali
- Art. 13 Casi di subentro per forza maggiore
- Art. 14 Norma transitoria
- Art. 15 Norma di rinvio
- Art. 16 Abrogazioni

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive).

Art. 2

(Requisiti delle Fattorie didattiche)

1. Un'azienda agricola può essere qualificata Fattoria didattica in presenza dei seguenti requisiti:

- a) avvenuta partecipazione da parte di un imprenditore, di un socio o di un coadiuvante familiare ovvero di un dipendente, allo specifico corso di formazione organizzato o riconosciuto, in base alla congruità dei programmi, dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA). I corsi di formazione organizzati

dall'ERSA dovranno comunque contemplare nel loro programma didattico la trattazione della profilassi delle malattie infettive degli animali domestici, la valutazione del rischio e le procedure di riduzione del medesimo da utilizzare nelle fattorie didattiche;

- b) stipula di un'assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi connessi con le visite;
- c) presenza di materiale di primo soccorso posizionato in prossimità di una fonte d'acqua potabile, ai sensi del decreto del Ministero della salute 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni);
- d) inaccessibilità alle attrezzature e sostanze agricole pericolose e la rimozione dei potenziali pericoli presenti in azienda, nei luoghi adibiti al passaggio delle scolaresche in occasione della visita e la delimitazione e segnalazione delle aree ed attrezzature a rischio, assicurandone comunque l'accesso sicuro e libero da pericoli anche a soggetti diversamente abili;
- e) presenza di uno spazio ove si possa parcheggiare il mezzo di trasporto che accompagna l'utenza, anche se non all'interno dell'azienda, situato ad una distanza compatibile con le esigenze dei visitatori;
- f) presenza di servizi igienici adeguati, anche dal punto di vista numerico, ed accessibili anche a soggetti diversamente abili;
- g) accessibilità a soggetti diversamente abili al luogo di primo soccorso e a parte dei percorsi didattici compreso lo spazio al coperto;
- h) presenza di uno spazio al coperto per ospitare le scolaresche;
- i) presenza di un progetto didattico, da allegare alla domanda di riconoscimento della qualifica, dove siano stabiliti i temi, gli obiettivi e la conduzione pratica della visita.

Art. 3

(Obblighi delle Fattorie didattiche)

1. La Fattoria didattica deve:

- a) consentire le ispezioni dell'ERSA finalizzate alla verifica dei requisiti necessari all'iscrizione e mantenimento della stessa nell'Elenco di cui al successivo articolo 5, comma 2;
- b) garantire la presenza del referente nel corso delle visite che potrà essere coadiuvato da altri collaboratori;
- c) informare verbalmente, prima della visita, in merito alle aree ed attrezzature a rischio con particolare riferimento a quelle delimitate e segnalate;
- d) accertarsi con gli accompagnatori, su eventuali allergie, intolleranze o problemi particolari degli utenti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 3;
- e) garantire, in caso di presenza, il controllo degli animali nel loro comportamento;
- f) informare l'ERSA di ogni eventuale variazione nei dati trasmessi in sede di richiesta di accreditamento per l'iscrizione nell'Elenco regionale;
- g) eseguire, con le precauzioni necessarie a garantire la massima protezione dei visitatori, le operazioni colturali, la gestione del bestiame, le lavorazioni, se realizzate in concomitanza con le visite;

- h) comunicare all'ERSA, entro quindici giorni dall'evento, la sospensione temporanea o la cessazione dell'attività. La cessazione dell'attività comporta la cancellazione dell'azienda dall'Elenco regionale;
- i) tenere un apposito registro delle visite, secondo il modello approvato con decreto del Direttore generale dell'ERSA, e renderlo disponibile su richiesta dell'Agenzia.

Art. 4

(Aziende agricole gestite e/o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli Istituti professionali agrari, Istituti tecnici agrari e Università)

1. Le aziende agricole gestite e/o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli Istituti professionali agrari, Istituti tecnici agrari e Università sono considerate Fattorie didattiche, ai sensi del presente regolamento, quando posseggono tutti i requisiti previsti dall'articolo 2, fatta eccezione per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 1, lettera a).

Art. 5

(Adempimenti dell'ERSA relativamente alle Fattorie didattiche)

1. L'ERSA, a seguito di specifica domanda presentata all'Agenzia stessa, procede all'attribuzione della qualifica di Fattoria didattica previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. L'ERSA tiene l'Elenco regionale delle Fattorie didattiche.

3. L'ERSA, oltre all'Elenco di cui al comma 2, tiene una lista nominativa aggiornata di tutti gli insegnanti e dei soggetti elencati all'articolo 2, comma 1, lettera a) che hanno partecipato ai corsi di formazione promossi o riconosciuti dall'Agenzia medesima.

4. L'ERSA provvede annualmente ad effettuare il controllo sulle Fattorie didattiche individuate, tramite sorteggio, nella misura almeno del quindici per cento del totale di quelle iscritte nell'Elenco o su segnalazione, per verificarne, nel tempo, il mantenimento dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

5. Qualora siano riscontrate difformità dai requisiti di cui al presente regolamento, l'ERSA informa per iscritto la Fattoria didattica, in persona dell'imprenditore titolare della stessa o del suo rappresentante individuato nei modi di legge, con contestuale invito ad eliminare, entro il termine di trenta giorni, le difformità riscontrate, pena la cancellazione della stessa dall'Elenco di cui al comma 2.

Art. 6

(Requisiti aziendali delle Fattorie sociali)

1. Le Fattorie didattiche assumono qualifica di Fattorie sociali quando estendono i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presenta forme di disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.

2. Per le finalità del presente articolo, le Fattorie sociali, oltre a possedere i requisiti prescritti all'articolo 2 del presente regolamento, fatta salva l'eccezione di cui all'articolo 4, devono:

- a) predisporre ambienti coperti, attrezzati per l'accoglienza e l'intrattenimento dei gruppi, nei quali siano individuati anche luoghi di sosta e riposo;
- b) essere dotate di strutture ed attrezzature finalizzate ad attività ludiche o terapeutiche attraverso l'impiego di animali o di produzioni agricole aziendali, il tutto tenendo conto delle problematiche e delle esigenze degli ospiti;
- c) essere dotate di strutture ed attrezzature atte ad offrire dei servizi nei quali gli ospiti si sentano attivi e partecipi al fine di trarre benefici sul piano fisico, mentale, sociale e psicologico, attraverso l'accrescimento dell'autostima ed il miglioramento della persona;
- d) essere dotate di un insieme di attrezzature aziendali in grado di rispondere alle attività in base ai progetti di carattere sociale che di volta in volta saranno presentati ed approvati dalle Amministrazioni comunali competenti per territorio.

Art. 7

(Obblighi delle Fattorie sociali)

1. La Fattoria sociale deve adempiere agli obblighi previsti per le Fattorie didattiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad h) ed inoltre deve tenere un apposito registro degli interventi, secondo il modello approvato con decreto del Direttore generale dell'ERSA, e renderlo disponibile su richiesta dell'Agenzia.

Art. 8

(Adempimenti dell'ERSA relativamente alle Fattorie sociali)

1. L'ERSA, a seguito di specifica domanda presentata all'Agenzia stessa, procede al rilascio della qualifica delle aziende agricole quali Fattorie sociali previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

2. L'ERSA, tiene l'Elenco regionale delle Fattorie sociali.

3. L'ERSA, provvede annualmente ad effettuare il controllo sulle fattorie sociali, individuate tramite sorteggio nella misura almeno del quindici per cento di quelle totali iscritte nell'Elenco o su segnalazione, per verificarne, nel tempo, il mantenimento dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

Art. 9

(Domanda di riconoscimento di qualifica)

1. Le domande di riconoscimento della qualifica di Fattoria didattica e/o Fattoria sociale, al fine dell'iscrizione dell'azienda agricola richiedente nello specifico Elenco regionale, vanno inoltrate all'ERSA corredate da autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti e previsti dal presente regolamento. Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria, sottoscritta dal richiedente, nella quale risultino evidenziati gli spazi riservati e delimitati alle attività didattiche e/o sociali, i servizi igienici, il luogo ove è collocato il materiale di primo soccorso ed i percorsi accessibili a persone diversamente abili.

Art. 10

(Presentazione ed approvazione dei progetti sociali)

1. I contributi previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera b) della legge regionale 18/2004 sono erogati a seguito della presentazione ai Comuni di un progetto che abbia una finalità sociale in senso lato, intendendosi per finalità sociale una integrazione fra l'attività produttiva agricola e l'offerta di servizi culturali, sociali, educativi, assistenziali, sanitari, formativi ed occupazionali, a vantaggio di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.

2. Il progetto va presentato al Comune in cui ha sede la Fattoria sociale scelta per sviluppare sul posto il progetto sociale. Gli estensori del progetto possono essere persone singole, associate, istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati. Il Comune, se ritiene che il progetto rivesta i caratteri di finalità sociale di cui al comma 1, lo trasmette all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio perché quest'ultima emetta specifico parere sulla validità progettuale.

3. L'estensore del progetto sociale dovrà possedere le qualifiche professionali richieste per condurre le eventuali attività terapeutiche ivi previste oppure affidarsi a personale qualificato esterno. Per le attività esclusivamente ludiche, dette qualifiche professionali non sono richieste. L'estensore del progetto o il personale esterno qualificato, sotto la propria responsabilità, devono impegnarsi a garantire la loro presenza fisica presso la fattoria sociale per tutta la durata del progetto stesso.

4. Una volta in possesso del parere di cui al comma 2 il Comune approva e trasmette il progetto alla Provincia competente ed all'ERSA per la procedura di riconoscimento della qualifica di cui all'articolo 9.

Art. 11

(Erogazione dei contributi)

1. Le Province erogano contributi, fino ad un massimo dell'ottanta per cento delle spese ammissibili:

- a) a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie

didattiche inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA e di cui al all'articolo 5, comma 2;

- b) a favore dei Comuni per sostenere le attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali, inserito nell'Elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA e di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Le Amministrazioni provinciali provvedono a definire autonomamente le modalità per la presentazione delle domande e per la rendicontazione delle spese ed i criteri per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento.

3. Le domande di cui al comma 1, lettera a), sono presentate in data antecedente a quella della visita alla Fattoria didattica e, comunque, entro il termine perentorio del 1° marzo dell'anno scolastico di riferimento, convenzionalmente fissato dal 1° settembre al 30 giugno. Per le domande presentate dai Comuni si deroga ai limiti temporali di cui sopra.

Art. 12

(Responsabilità delle Fattorie didattiche e/o sociali)

1. L'iscrizione nell'Elenco regionale delle Fattorie didattiche e/o Fattorie sociali non assolve in alcun modo l'imprenditore agricolo titolare, o rappresentante, della Fattoria didattica e/o Fattoria sociale dagli obblighi di legge relativi alle attività da essa svolte e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

2. In particolare, nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione regionale per danni causati a terzi e derivanti da difetti di prodotti, processi e servizi forniti dalla fattoria nei casi contemplati dagli articoli da 114 a 127 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229) per comportamenti sistematici od occasionali non conformi a leggi e/o regolamenti. L'Amministrazione regionale non è, quindi, responsabile per inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività della Fattoria o dai suoi prodotti, processi o servizi.

3. L'iscrizione all'Elenco, inoltre, non autorizza le Fattorie alla somministrazione di alimenti, quale completamento dei percorsi didattici offerti, qualora l'azienda non sia in possesso di specifica autorizzazione per attività agrituristica e/o di Fattoria didattica ai sensi della dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo).

Art. 13

(Casi di subentro per forza maggiore)

1. Nel caso di subentro di uno o più eredi, a seguito del decesso del titolare referente, l'azienda mantiene l'iscrizione all'Elenco regionale della Fattorie didattiche e/o Fattorie sociali e la qualifica viene concessa in via provvisoria, fino all'avvenuta

partecipazione, al primo corso di formazione utile, di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 14
(Norma transitoria)

1. Entro tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), le aziende già qualificate Fattorie didattiche devono adeguarsi a quanto prescritto dal presente regolamento, fatta eccezione per la presenza del materiale di primo soccorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) che deve essere garantita entro il termine di un mese dalla pubblicazione.

Art. 15
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 16
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione del 12 ottobre 2004, n. 326 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle scuole della Regione, di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18).